

COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Stagione Sportiva 2019/2020

Si trasmette, in allegato, il C.U. n. 36/A della F.I.G.C., inerente l'accoglimento della domanda di riammissione al Campionato di Serie C 2019/2020 proposta dalla Società A.S. Bisceglie.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE (Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 36/A

Il Presidente Federale

- visto l'art. 24, comma 3 dello Statuto della FIGC;
- visto il ricorso proposto dalla Società A.S. Bisceglie avverso la delibera del Consiglio Federale del 12 luglio 2019, di cui al Comunicato Ufficiale n.16/A nel quale si disponeva "di respingere per le motivazioni di cui in premessa la domanda di riammissione al Campionato Serie C 2019/2020 della Società A.S. Bisceglie";
- preso atto della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle Competizioni Professionistiche – n. 58 del 24 luglio 2019 nella quale così, tra l'altro, si legge:

"L'orientamento consolidato della giurisprudenza sportiva è nel senso che, ai fini della valutazione dell'idoneità dell'impianto di illuminazione, si deve valutare esclusivamente la documentazione presentata dalla Società e che, in generale, la sussistenza dei requisiti per l'ammissione, ancorché preesistenti, non possano essere documentati posteriormente scadenza del termine (Collegio di Garanzia, decisione n. 37/2018, Como Calcio/FIGC; Alta Corte di Giustizia Sportiva, decisione n. 24/2013, Sambenedettese/FIGC, relativa alla sussistenza della fideiussione).

Fermi tali principi, dai quali questo Collegio non intende discostarsi, occorre peraltro considerare le peculiarità del caso di specie. La A.S. Bisceglie risulta aver documentato le prestazioni dell'impianto di illuminazione, risultate conformi ai parametri richiesti, sulla base di una rilevazione tempestivamente eseguita il 4 luglio 2019;(...) Ne consegue che la A.S. Bisceglie non ha ex post integrato una documentazione originariamente lacunosa, bensì, a fronte di una valutazione negativa della Commissione formulata sulla scorta dell'interpretazione dei documenti fornita dalla Lega Pro, ha fornito una precisazione in merito alle circostanze di fatto esistenti all'atto della misurazione.

Il ricorso merita pertanto accoglimento".

Tutto ciò premesso

delibera

di accogliere la domanda di riammissione al Campionato Serie C 2019/2020 proposta dalla Società A.S. Bisceglie.

Il presente provvedimento è impugnabile, innanzi alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche presso

il CONI, nei termini e con le modalità previste dall'apposito Regolamento, emanato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1629 del 26 febbraio 2019, pubblicato sul sito del Coni e costituente l'allegato A al Regolamento di Organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport.

La presente delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA IL 25 LUGLIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina